

LE AGEVOLAZIONI COVID PER I TRIBUTI LOCALI

Differimenti, esclusioni e riduzioni per il 2020

Parte Prima IMU - TARI

Slides Avv. Antonio Chiarello



**TEMPI PER APPROVAZIONE REGOLAMENTI, ALIQUOTE,
TARIFFE (IMU e TARI)**

**ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA SPECIALE DEROGATORIA
DAL DECRETO *CURA ITALIA* AL DECRETO *RILANCIO***

Articolo 107 Decreto Cura Italia – Termine Bilancio Previsione

Co.2 Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge".



Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)


Co 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.



REGOLAMENTO E TARIFFE TARI

Regola ordinaria

Co.683 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia....



DEROGA SPECIALE

Art. 57-bis decreto fiscale

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Dopo il comma 683 è inserito il presente

«**683-bis.** In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 **approvano le tariffe e i regolamenti della TARI** e della tariffa corrispettiva **entro il 30 aprile**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»

REGOLAMENTO E ALIQUOTE IMU

Art.1 co.779 L. 160/2019 Disposizione speciale derogatoria per 2020

Per l'anno 2020, i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e dell'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio di esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

TERMINI APPROVAZIONE REGOLAMENTO – TARIFFE- ALIQUOTE

SITUAZIONE ANTE DECRETO RILANCIO IN VIRTU' DELLE DEROGHE SPECIALI

Oggetto

Deliberazione CC modifica regolamento TARI

Deliberazione CC regolamento e aliquote IMU

Deliberazione CC approvazione tariffe 2020 TARI e Tari corrispettivo

deliberazione del bilancio di previsione (art. 151 co.1)

Destinatari

COMUNE

Termine

30 aprile 2020

30 giugno 2020

30 giugno 2020

31 luglio 2020

DECRETO RILANCIO

Art.148 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



DECRETO RILANCIO

TARI

Art.1, comma 683-bis L n. 147/2013

683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 **approvano le tariffe e i regolamenti della TARI** e della tariffa corrispettiva **entro il 30 aprile**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»

ABROGATO



DECRETO RILANCIO

TARI

Art. 107 co. 4 D.L. 11.03.2020, conv.to L. n. 127/2020

Co 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

ABROGATO



DECRETO RILANCIO

IMU

Art.1 co.779 L. 160/2019


Per l'anno 2020, i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e dell'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio di esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

ABROGATO



DECRETO RILANCIO

EFFETTO ABROGAZIONE ESPRESSA DISPOSIZIONI
DEROGATORIE PER IMU E TARI



RIPRISTINO REGOLE ORDINARIE

Relazione illustrativa

L'intervento normativo uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l'IMU il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

REGOLE ORDINARIE IN TEMA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTI –TARIFFE – ALIQUOTE

REGOLE ORDINARIE

art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 : «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388: «il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»



REGOLE ORDINARIE IN TEMA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTI – TARIFFE – ALIQUOTE

REGOLE ORDINARIE

Art.172 co.1 lett.c) del TUEL Altri Allegati al Bilancio di previsione

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;



REGOLE ORDINARIA TARI

Art.1 co.683 L. n.147/2013 TARI (Tariffe)

Co.683 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, **le tariffe della TARI** in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia....



RIMANE SALVA

Art.107 co.5 D.L. Cura Italia

CO.5 I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Articolo 107 co.5 Decreto Cura Italia

- FACOLTA'
- NECESSITA' COMUNQUE DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL 2020 ANCHE SE DI CONFERMA DI QUELLE DEL 2019

In difetto impossibilità conguaglio perché opera art.1 co.169 L. 296/2016 (proroga tariffe anno precedente)

- NON NECESSARIA PREVIA APPROVAZIONE DEL PEF
- OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL'APPROVAZIONE DEL PEF ENTRO IL 31.12.2020
- OBBLIGO DETERMINAZIONE EVENTUALE CONGUAGLIO E SUA RIPARTIZIONE

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 5 Art. 107

Oggetto

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Destinatari

COMUNI CHE HANNO APPROVATO TARIFFE 2020 COME TARIFFE 2019

Termine

**31 dicembre 2020
Approvazione PEF**

REGOLE IMU 2020

Per via dell'abrogazione della disposizione di cui al co.779 non si ritrova nella L. n.160/2019 alcuna norma specifica ma trovano applicazione quelle generali ordinarie:

APPROVAZIONE ALIQUOTE

- art.1 co.169 L. n.296/2006 per via del richiamo espresso del co.776

*776 « Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a **169** dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296*

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

- art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388: «**il termine per approvare i regolamenti** relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»

TERMINI APPROVAZIONE REGOLAMENTO – TARIFFE- ALIQUOTE

SITUAZIONE POST DECRETO RILANCIO IN VIRTU' DELLE ABROGAZIONI DEROGHE SPECIALI

Oggetto

Deliberazione CC modifica regolamento TARI

Deliberazione CC regolamento e aliquote IMU

Deliberazione CC approvazione tariffe 2020 TARI e Tari corrispettivo

deliberazione del bilancio di previsione

Destinatari

COMUNE

Termine

31 LUGLIO 2020

entro lo stesso termine in sede di riequilibrio per chi ha già approvato ed intende modificare

IMU 2020

**versamenti rata acconto, interventi regolamentari,
quantificazione della rata di acconto ed esenzioni per il settore
turistico**

POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

LIMITAZIONI OGGETTIVE AL POTERE REGOLAMENTARE

Art.52 D.Lgs. n.446/97

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, **salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,** nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»

Oltre alle limitazioni di cui all'art.52 cit., la legge primaria di imposta può prevedere specifiche disposizioni che sottraggono determinate fattispecie di disciplina alla discrezionalità regolamentare

Es. art.1 co.762 (versamenti IMU)

POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

Co.762 VERSAMENTI IMU

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**.....

- La disposizione inibisce il potere regolamentare:
 - In merito al numero di rate
 - In merito alle tempistiche di versamento

POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

IL COMUNE PUO' DIFFERIRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 ?

Art.1 co. 777 L. n.160/2019

Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni possono con proprio regolamento:

a).....

b) stabilire differimenti di termini dei versamenti per situazioni particolari.....

POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

IL COMUNE PUO' DIFFERIRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 ?

Art.1 co. 777 L. n.160/2019

Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,.....

Se è facoltà aggiuntiva:

NON DOVREBBE OPERARE IL VINCOLO DEL CO.762 (In deroga all'art.52..)


POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

IL COMUNE PUO' DIFFERIRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 ?

Art.1 co. 777 L. n.160/2019

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari

Situazioni particolari ?



Situazioni con specifico riferimento soggettivo e/o oggettivo ben preciso e quindi non riferibile all'intera platea dei contribuenti

Situazioni non inquadrabili nella ordinarietà e per questa distinzione si qualificano come particolari

POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

IL COMUNE PUO' DIFFERIRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 ?

Art.1 co. 777 L. n.160/2019

Per IL MEF TELEFISCO 2020

- Si ritiene che il Comune possa legittimamente esercitare la propria potestà regolamentare esclusivamente in caso di differimento dei termini di versamento delle entrate di propria spettanza e non anche rispetto a quelle di competenza statale. **Pertanto, tale potestà non può essere esercitata in relazione agli immobili classificati nel gruppo catastale D, per i quali il gettito è ripartito tra lo Stato e i Comuni.**
- Negli altri casi, in virtù della previsione di cui al citato comma 777, lettera b), il Comune può decidere di differire i versamenti in ragione di particolari situazioni, come ad esempio proprio nel caso di decesso del contribuente.

POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

IL COMUNE PUO' DIFFERIRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 ?

Art.1 co. 777 L. n.160/2019

OSSERVAZIONI CRITICHE SULLA POSIZIONE MEF:

- La gestione del tributo è rimessa interamente al Comune, tant'è che in caso di accertamento tutte le somme ex co.744 le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggior somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- Il gettito (quindi l'incasso) è riservato allo Stato calcolato ad aliquota 0,76% è un vincolo di attribuzione delle somme relative ma nel rapporto di imposta il soggetto attivo è sempre il Comune eppertanto può esercitare tutte le facoltà che la legge gli riconosce

POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

IL COMUNE PUO' DIFFERIRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 ?

Art.1 co. 777 L. n.160/2019

Regolamento IMU - IFEL

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti **per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.**

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

IL COMUNE PUO' DIFFERIRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 ?

Esimenti dalla sanzione

- art.50 co.1 L. n.449/1997

« *Nell'esercizio della potestà regolamentare I comuni possono.....nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133 lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili»*

- art.6 co.5 L. n.472/1997

«*Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.*»

la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per **fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d'azione.**

POTERE REGOLAMENTARE E DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI IMU 2020

IL COMUNE PUO' DIFFERIRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 ?

Art..... Esimente dalla sanzione tributaria


1. Sono non punibili, ai sensi dell'art.6 co.5 del D.Lgs. non.472 del 1997 e del presente articolo, le violazioni per omesso, insufficiente tardivo versamento commesse dai **soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale**, (nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale). **L'esimente è riconosciuta a condizione che il versamento omesso avvenga entro e non oltre il termine della rata successiva di acconto o saldo**

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO

Art.1 co.762 L. n.160/2019

Co.762 In deroga all'articolo 52

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente...



REGOLA A REGIME

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019

Co.762 In deroga all'articolo 52 *In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019*

Il riferimento a quanto versato è foriero di problematiche alle quali il MEF con la Circolare 1/DF del 18.03.2020 ha cercato di porre rimedio.

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019

Circ. MEF n.1/DF

a) Immobile ceduto nel corso del 2019

In tal caso l'applicazione letterale del comma 762 appena richiamato porterebbe a dover versare l'acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso all'attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l'assenza del presupposto impositivo. Tale soluzione appare del resto in linea con il criterio adottato dal Legislatore a regime per il versamento dell'acconto, presente nello stesso comma 762 laddove prevede che il “versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente”.

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019

Circ. MEF n.1/DF

b) Immobile acquistato nel primo semestre 2020

Il criterio stabilito dal comma 762 ai fini dell'acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l'IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762.

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE


Art.1 co.762 L. n.160/2019

Circ. MEF n.1/DF

c) Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 – ipotesi di cui alla lett. a) – e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 – ipotesi di cui alla lett. b) – **egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l'acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.**

- **Nel primo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020.**



Soluzione discutibilissima perché non tiene in minimo conto della soggettività passiva e delle difficoltà di imputazione oggettiva dei versamenti in sede di controllo

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019

Circ. MEF n.1/DF


c) Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 – ipotesi di cui alla lett. a) – e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 – ipotesi di cui alla lett. b) – **egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l'acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.....**

-Nel secondo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per l'immobile venduto nel 2019.



Soluzione conforme con la soggettività passiva



IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019

Circ. MEF n.1/DF

c) Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020

Raccomandazione

Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto.

Quanto appena illustrato non vale nel caso in cui gli immobili in questione si trovino in comuni diversi, potendo il contribuente in tale eventualità scegliere un diverso criterio per ciascun immobile.

Osservazioni: l'incertezza sull'ambito applicativo della disposizione potrà certamente determinare una pronuncia giudiziale di non debenza della sanzione, per cui può essere consigliabile un'apposita disposizione regolamentare così da indirizzare il comportamento del contribuente

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019 **Ipotesi disposizione regolamentare**

Art..... versamenti a regime e per l'anno 2020

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019 **Ipotesi disposizione regolamentare**

Art..... versamenti a regime e per l'anno 2020

4. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

5. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019 **Ipotesi disposizione regolamentare**

Art..... versamenti a regime e per l'anno 2020

6. In sede di prima applicazione dell'imposta (anno 2020), per il soggetto che conserva la soggettività passiva sul medesimo immobile, la rata di acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

7. Per gli immobili per i quali il presupposto impositivo si è realizzato nel corso del primo semestre del 2020, il soggetto passivo può versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto delle aliquote imu stabilite per l'anno precedente, ovvero sulla base delle aliquote deliberate per il 2020 se già pubblicate.

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019 **Ipotesi disposizione regolamentare**

Art..... versamenti a regime e per l'anno 2020

8. Per i fabbricati rurali strumentali e per i fabbricati merce, per il 2020, l'acconto può essere versato sulla base dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento.

9. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 2020 – PROBLEMATICHE

Art.1 co.762 L. n.160/2019

Circ. MEF n.1/DF

Destinazione dell'abitazione ad altro uso

d) Immobile tenuto a disposizione o locato nell'anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell'anno 2020. In tal caso valgono le stesse osservazioni fornite alla lett. a), in quanto nel 2020 è venuto meno il presupposto impositivo dell'IMU.

e) Immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell'anno 2020. Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte alla lett. b), atteso che nell'anno 2019 il tributo non era stato versato per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dall'IMU mentre nell'anno 2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo.

f) Immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019 Nell'ipotesi in cui il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l'altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverte la destinazione, valgono le stesse considerazioni svolte alla lett. c).

DECRETO RILANCIO

Art. 184

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
 - a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli **immobili degli stabilimenti termali**;
 - b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e **gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;

DECRETO RILANCIO

Art.184

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **158,7 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **209 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede....**

DECRETO RILANCIO

Art. 184

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Relazione illustrativa

La disposizione prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte.

La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

AGEVOLAZIONI COVID INDIRETTE TRAMITE MODULAZIONE ALIQUOTE IMU

Co. 756

A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art.52.... possono diversificare le Aliquote.... esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF.....

PER L'ANNO 2020 rimane la facoltà per l'ente di individuare le fattispecie per la diversificazione delle aliquote, potendo anche addivenire all'azzeramento.

Rientra nell'alveo di ragionevolezza e non discriminazione, prevedere aliquote agevolate per le attività che hanno patito della chiusura,

- ALIQUOTE AGEVOLATE IMU 2020:

- **per i possessori ed utilizzatori di immobili adibiti alle attività oggetto di chiusura**
- **per i possessori di immobili locati oggetto di accordo di riduzione del canone, registrato o comunque avente data certa**
- **Immobili oggetto di requisizione d'uso**

TARI 2020

possibilità di differimento dei versamenti, interventi regolamentari, la determinazione di ARERA

LA QUESTIONE TARI

LA METODOLOGIA VIGENTE E' COMPATIBILE CON I PRINCIPI COMUNITARI ?

“chi inquina paga” (responsabilità)

il principio *“paga per quello che butti”* *pay as you throw*. (proporzionalità)

Il sistema attuale MTR che fa riferimento a costi per anni pregressi n-2 e quindi annualità ordinarie, rispetto a quella eccezionale 2020, e pur nella garanzia dell'effettuazione del servizio, per via delle forzate chiusure di tantissime attività nonché per le limitazioni di utilizzo alla riapertura, non può presupporre nella sua logica sistemica, nel 2020 quella stima di produzione di rifiuto cui fanno indiretto riferimento i costi del servizio pur efficienti e regolati dell'anno a-2

Sent. C-254/08 del 16.07.2009 - Sent. C-335/16 del 30.03.2017

il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre.

LA QUESTIONE TARI

E' COMPATIBILE CON I PRINCIPI COMUNITARI ?

Sent. C-254/08 del 16.07.2009 - Sent. C-335/16 del 30.03.2017

il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre.

Corte di Cassazione sez. Trib. n.15041 dep.ta il 16.06.2017

• **il principio comunitario "chi inquina paga"**, espresso dall'articolo 15 direttiva 2006/12/CE e dall'art.14 direttiva 2008/98/CE , pone il costo di smaltimento dei rifiuti a carico del produttore o detentore, ma **non impedisce al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti, spettando al giudice interno accertare che alle singole categorie non siano imposti "costi manifestamente non commisurati"** (Corte giust. 16 luglio 2009, C-254/08, Futura Immobiliare), **spettando cioè al giudice interno verificare la concreta osservanza del principio di proporzionalità** (Corte giust. 18 dicembre 2014, C-551/13, Setar);



LA QUESTIONE TARI

Ipotizzabili spazi di manovra degli enti locali (diretti nell'ambito della normativa TARI)

Solo per quei Comuni che determinano le tariffe 2020 secondo MTR ARERA

➤ **INTERVENTO NELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE MACRO CATEGORIE UD –UND**

DPR n.158 /1999

Articolo 4 Articolazione della tariffa 1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 2. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Linee guida Tares

Il riferimento a “criteri razionali” implica: a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica; b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza; c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria

LA QUESTIONE TARI

IN DIFETTO DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI e/o di ARERA

Ipotizzabili spazi di manovra degli enti locali (diretti nell'ambito della normativa TARI)

Solo per quei Comuni che determinano le tariffe 2020 secondo MTR ARERA

- **MODULAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UND OGGETTO DI CHIUSURA OPERANDO SUL RANGE DEI COEFFICIENTI KC e KD CON VALORI INFERIORI RISPETTO A QUELLI ADOPERATI PER LE ATTIVITA' NON OGGETTO DI LIMITAZIONI**

Anche per chi opta per la conferma delle tariffe 2019

- **PREVISIONE DI APPOSITE RIDUZIONI EX co. 660 Art.1 L. 147/2013 commisurate o proporzionate ai periodi di chiusura ma la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.**

LA QUESTIONE TARI

LE AGEVOLAZIONI ex co.660 art.1 L. n.147

Co.660. Il Comune **può** deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

- **ALLOCAZIONE:** regolamento TARI (no delibera approvazione tariffe)
 - **VALIDITA':** non è vietato inserire nel regolamento una disposizione agevolativa di valenza temporale limitata
 - **INTERVENTO:** sicuramente sulla quota variabile, possibile anche sulla fissa
 - **APPLICABILITA':** anche in via automatica direttamente dal Comune
 - **FONTE FINANZIAMENTO:** risorse comunali (vedi art.113 D.L. Rilancio)
- 

Art. 113 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese e tenendo conto dei contributi assegnati a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate, e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo di cui al comma

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo XXX

Art. 113 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

Nota prima lettura ANCI

Viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3 miliardi di euro per i Comuni, 500 milioni per province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con D.M Interno di concerto con il MEF sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo tecnico di monitoraggio che ha il compito monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.

LA QUESTIONE TARI

LE AGEVOLAZIONI ex co.660 art.1 L. n.147

Co.660. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

- **AMBITO** : sia per Comuni che determinano tariffe 2020 come da MTR ARERA e per quelli che confermano le tariffe 2019 (art.107 co.5 Cura Italia) in quanto operano a valle della tariffa e non a monte.
 - **QUANDO OPERANO**: si possono riconoscere e computare già nella fase di invio del primo (o dell'unico) invio
- 

LA QUESTIONE TARI

IL CONTRIBUTO DI IFEL

si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione..... Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l’anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria. Una diversa lettura, infatti, porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l’importo invariato rispetto all’anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravii economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori.-



CONDIVISIBILE

In quanto la riferibilità del Co.15 ter art.13 D.L. n.201/2011 introdotto dall’art.15bis D.L. n.34/2019 agli atti applicabili agli anni precedenti per le rate di acconto non pare inibire l’applicabilità a valle anche a dette rate delle riduzioni spettanti all’utenza individuale per l’anno di riferimento, specie per quei tributi come la TARI su liquidazione d’ufficio e sempre che l’agevolazione operi in via automatica e non a conguaglio

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

SEGNALAZIONE DI ARERA AL PARLAMENTO

136/2020/I/COM DEL 24.04.2020

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), nell'esercizio dei suoi poteri di segnalazione (ex articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481), intende sottoporre all'attenzione di Parlamento e Governo **l'opportunità di valutare le prime ipotesi di intervento normativo**, al fine di contribuire a mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e le eventuali criticità per i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, nonché delle utenze finali del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati, derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica **COVID-19.**

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

SEGNALAZIONE DI ARERA AL PARLAMENTO 136/2020/I/COM DEL 24.04.2020

l’Autorità sta lavorando all’adozione di ulteriori urgenti misure regolatorie tese a:

- assicurare, anche alla luce delle recenti disposizioni normative introdotte dall’articolo 107 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) e in un’ottica di tutela degli utenti, la corretta applicazione delle regole di trasparenza, tenuto conto della soglia dei costi efficienti di esercizio e di investimento da ammettere a copertura, secondo quanto stabilito dal Metodo tariffario rifiuti (MTR), adottato dall’Autorità con la deliberazione 443/2019/R/rif;

- garantire, in una logica di sistema, l’equilibrio economico e finanziario dei settori ambientali e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio;

- individuare anche per questo settore strumenti volti alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica, tenendo conto, in ossequio al principio “chi inquina paga”, del periodo di sospensione delle attività produttive industriali e commerciali disposte con i recenti provvedimenti governativi e con gli altri atti adottati dalle autorità competenti;

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

SECONDO ARERA

La DELIBERAZIONE 158/2020 reca prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

In particolare, il provvedimento prevede - nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti).



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

ANCI CONFERENZA PRESIDENTI AR

OSSERVAZIONI CRITICHE

Conclusioni:

- La delibera prevede riduzioni di complessa definizione ed entità non commisurata alla reale minore produzione di rifiuti
- Non affronta il problema di come potranno essere finanziate le riduzioni, senza che vadano a ricadere sugli altri contribuenti o sulla fiscalità generale.**
- L'esigua entità delle riduzioni comporterà un'alta percentuale di insoluti che peseranno sui bilanci comunali (o sui bilanci delle aziende in caso di corrispettivo).



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

ANCI CONFERENZA PRESIDENTI AR

OSSERVAZIONI CRITICHE

Conclusioni:

- Il meccanismo individuato per definire la riduzione obbligatoria (art. 1 della delibera) comporta una modifica del sistema tariffario e quindi rende impossibile per i Comuni avvalersi della facoltà di cui al comma 5 art. 107 DL 18/2020 [ci sono pareri ancora discordi tra i funzionari, ma questo è il parere prevalente].
- La complessità dei meccanismi, la raccolta dei dati da tutti i Comuni, le elaborazioni e i confronti previsti dalla delibera rendono praticamente impossibile per gli ATO garantire il rispetto dei tempi necessari ai comuni per procedere alla approvazione delle tariffe nei tempi previsti.
- Nel caso di comuni che hanno avviato (o stanno avviando nel 2020) il sistema a tariffa corrispettiva il problema delle coperture finanziarie viene interamente spostato sui gestori ponendo seri dubbi di legittimità.

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

ANCI CONFERENZA PRESIDENTI AR OSSERVAZIONI CRITICHE

In conclusione: la delibera, dal titolo “*misure urgenti a tutela dell’utenza...*”, non raggiunge lo scopo che si prefissa nel titolo né in termini quantitativi né ne assicura l’uniformità nei diversi territori. Non considera la minore produzione di rifiuti futura (fase 2) dovuta alla attuazione delle misure di distanziamento sociale e ai protocolli di sicurezza in via di definizione (che sono obbligatori per legge) e che avranno impatti significativi per molte tipologie di attività (turismo e ristorazione in primis).

Al contrario comporta una onerosa attività di raccolta dati, elaborazioni, produzione di report e confronti tra enti che irrigidiscono il sistema, creano ulteriori conflitti di competenza (la frase ricorrente usata nella delibera è: “l’ente locale in accordo con l’ente territorialmente competente” e se non c’è l’accordo chi decide?) che non consentono di gestire specifiche situazioni territoriali e che avvengono “al buio” cioè in completa assenza di dati sulla effettiva disponibilità di risorse.



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

ANCI CONFERENZA PRESIDENTI AR OSSERVAZIONI CRITICHE

Stante la evidente sovrapposizione di competenze e gli interventi maldestri su meccanismi comunali non ancora bene compresi, appare necessario rimandare l'intervento di ARERA in materia di gestione del ciclo dei rifiuti al 2022 per consentire di passare la fase emergenziale e i successivi impatti post-emergenziali e far maturare ipotesi legislative e regolamentari più rispondenti ai bisogni del sistema.

Va inoltre valutata con seria attenzione l'opzione di impugnare la delibera in questione chiedendo un decreto di sospensione urgente alla luce delle numerose e ripetute invasioni di campo (e minacce istituzionali in diverse forme) che una Autorità Regolatoria, non prevista dalla Costituzione, rivolge ai Comuni che invece sono definiti dalla nostra Costituzione. Anche con lo scopo di facilitare un processo di chiarimento definitivo tra l'ipotesi di servizio pubblico regolato e gestito da privati e un tributo di competenza comunale. Oggi, in termini popolari, la situazione del SPL rifiuti è: né carne e né pesce. E si vede.

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

Articolo 1 Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19

1.1 Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 - trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3.



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

Articolo 1 Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19

1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo la seguente espressione:

Attività già chiuse ma riaperte



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020



Allegato A

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Data riapertura ⁽³⁾	Rif. normativo
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 ⁽⁴⁾	12.03.2020	04.05.2020 ⁽⁵⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 ⁽⁶⁾	d.P.C.M 11.03.2020
13	Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” a cui riportano i codici 45.11.01 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” e 45.11.02 “Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)”; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”; (6) riapertura consentita solo per l’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1a* dell'*Allegato A*) enunciate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, **la quota variabile della tariffa, $TVnd$, si ottiene secondo la seguente espressione:**

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

Attività chiuse ma già riaperte



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

DPR n.158/1999

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

$TVnd(ap, Sap)$ è la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap ;

Cu è il costo unitario (espresso in €/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche,

Sap è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Kd(ap)$ è il coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq/anno) che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, in proporzione alle tipologie di attività, sono individuati:

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

IL CORRETTIVO DI ARERA INTERVIENE SUL $Kd(ap)$ RAPPORTANDOLO A GIORNO E RIDEFINISCE I Kd TRA MINIMO E MASSIMO


a) tra un valore minimo, dato da:
 $Kd(ap)_{min} \cdot [(365-pc)/365]$

- $Kd(ap)_{min}$ pari al valore minimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente - per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) - per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti;

- pc che rappresenta (nell'anno solare) il periodo di chiusura, espresso in giorni, disposto da provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare l'emergenza da COVID-19;

b) e un valore massimo, dato da:
 $Kd(ap)_{max} \cdot [(365-pc)/365]$

$Kd(ap)_{max}$ pari al valore massimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente - per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) - per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti.



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1b* dell'*Allegato A*) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, **la quota variabile della tariffa, *TVnd*, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di *Kd(ap)min* e *Kd(ap)max* pari al 25%.**


Attività chiuse non ancora riaperte (ovvero riaperte dal 18.05)



Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Rif. normativo
1	Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Biblioteche	91.01	08.03.2020	
2	Cinematografi	59.14	08.03.2020	
2	Teatri	90.04	08.03.2020	
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 ⁽³⁾⁽⁴⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi calzature	47.72	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 ⁽⁵⁾	
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
16	Banchi di mercato beni durevoli ⁽⁶⁾	47.82-47.89 ⁽⁷⁾	12.03.2020	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020	

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020



Allegato A

30	Discoteche, night club	93.29.10	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
----	------------------------	----------	------------	--

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature" e "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti".

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 2* dell'*Allegato A*) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, **l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.**

Attività non comprese nelle tabelle di sospensione governative ma disposte da provvedimenti regionali/comunali ↓

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020



Allegato A

Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
1 Scuole	85	08.03.2020	consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza ⁽⁵⁾ , con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1 Associazioni	94	23.03.2020 ⁽⁴⁾	consentita apertura solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1 Luoghi di culto	94.91	08.03.2020	apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4 Campeggi	55.30	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
5 Stabilimenti balneari	93.29.20	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
7 Alberghi con ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
8 Alberghi senza ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11 (uffici)	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), oltre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84) ⁽⁶⁾ ; dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11 (agenzie)		23.03.2020	fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfezione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle	

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020


ARERA - Adozione di misure urge x 158-20all.pdf x 158-20.pdf x +

arera.it/allegati/docs/20/158-20all.pdf

Allegato A

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
			attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "Servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82	
12 (banche, istituti di credito)	K (64)		ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	
12 (studi professionali)	da 69 a 75; 86		consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui al cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	
13 Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	sospesi se non inclusi nell'elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	fino al 3 maggio consentite l'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i "Lavori di costruzione specializzati" di cui al codice ATECO 43 e la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di "Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)" (cod. ATECO 25), "Fabbricazione di mobili" (cod. ATECO 31), "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" di cui al codice ATECO 41	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 ⁽⁷⁾		consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
20 Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020



				Allegato A	
Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo	
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020	
23 Mense	56.2	12.03.2020	sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro		
23 Birrerie, burgerie ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi		
24 Bar, caffè, pasticceria ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi		
27 Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1)		
27 Pizza al taglio ⁽⁸⁾	56.10.20 ⁽¹⁰⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi		

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza, dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

1.5 Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività.



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

1.6 Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

Articolo 2

Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19

2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 3* dell'*Allegato A*), diverse dalle utenze di cui all'Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020



Allegato A

Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte⁽¹⁾ fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio⁽²⁾, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda

	Categoria ex dPR 158/99	Cod. ATECO ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
3	Autorimesse	52.21.50	consentito "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52)	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	52	per tutte le attività produttive per consentire e-commerce	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4	Distributori carburanti	47.30	consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
9	Case di cura	86.10		d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾
9	Case di riposo	87.30		d.P.C.M. 10.04.2020
10	Ospedali	86.10		d.P.C.M. 26.04.2020
13	Negozi ferramenta	47.52.10	consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	
13	Negozi altri beni durevoli		(5)	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10-47.73-47.26		
25	Supermercato	47.11.20		d.P.C.M. 11.03.2020
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24-47.22-47.29		d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	Ortofrutta, pescherie	47.21-47.23		
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10		
29	Banchi di mercato genere alimentari	47.81		

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

Articolo 3

Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate

3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI.



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

Articolo 3

Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate

3.2 L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1.

3.3 L'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa *una tantum*, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

Articolo 3

Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate

3.4 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

Articolo 3

Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate

3.5 Ad integrazione dell'agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale.

3.6 Qualora l'Ente territorialmente competente approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore di cui al precedente comma 3.5, il gestore riconosce all'utente finale un'agevolazione integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola chiaramente nell'avviso di pagamento o bolletta trasmessi all'utente.



LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

Articolo 4

Modalità per il riconoscimento dell'agevolazione alle utenze domestiche disagiate

4.1 Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti **con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente**, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

4.2 In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.

LA QUESTIONE TARI - DELIB. ARERA n.158/2020

Articolo 5

Disposizioni finali

5.1 I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base del presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche.

5.2 I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza – tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni - delle specifiche indicazioni rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell'emergenza da COVID-19.

5.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela

**LE TEMPISTICHE DEI VERSAMENTI E LA TEMPISTICA DI
FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI COVID**

TEMPISTICHE VERSAMENTI

LE TEMPISTICHE DEI VERSAMENTI E DELL'APPLICABILITA' DELLE AGEVOLAZIONI

Co.688 Art.1 L.147/2013

Il versamento della TARI e della Tariffa di natura corrispettiva.....è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.lgs. n.241/97, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.....Il comune stabilisce le scadenze delle rate del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla Tasi..... è consentito il pagamento della Tari.... in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

TEMPISTICHE VERSAMENTI

LE TEMPISTICHE DEI VERSAMENTI

Co.15 ter art.13 D.L. n.201/2011(introdotto dall'art.15bis D.L. n.34/2019)

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. **I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

TEMPISTICHE VERSAMENTI

LE TEMPISTICHE DEI VERSAMENTI

STRALCIO CIRCOLARE MEF n.2/DF del 22.11.2019

Per quanto riguarda la TARI, al fine di illustrare il meccanismo appena descritto, si può ipotizzare, ad esempio, che il comune – con il regolamento di disciplina del tributo o con un’apposita deliberazione annuale – stabilisca (a regime o, in ipotesi, per l’anno 2020) quali scadenze di versamento il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 dicembre. In questo caso, le prime tre rate della TARI per l’anno 2020 saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall’ente locale, della tassa dovuta per l’anno 2019, **mentre l’ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020.**

Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno.

Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo.

COME SI PONE LA REGOLA PER QUEI COMUNI CHE CONFERMANO LE TARIFFE 2019?

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

Il Comune può sospendere il pagamento dei tributi in scadenza dal 08.03 al 31.05 (es. CIMP - ICP - TOSAP – TARI avviso bonario IMU)

IL COMUNE, in attesa di disposizione normativa nazionale sul punto (che al momento appare lontana) **può però provvedere sua sponte**, (come quasi tutti i comuni hanno già provveduto) **disponendo la sospensione temporanea e/o differimento del termine per i tributi in scadenza nel periodo emergenziale e di contrazione delle sue attività**



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

Il Comune può sospendere il pagamento dei tributi in scadenza dal 08.03 al 31.05 (es. CIMP - ICP - TOSAP – TARI avviso bonario) ?

è possibile una sospensione/rinvio dei versamenti

STRUMENTO:

- con apposita delibera di natura regolamentare di CC o delibera di GC se ammessa dal regolamento comunale
- con delibera di GC successiva ratifica del Consiglio
- con ordinanza sindacale ex art.50 TUEL



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.chiarellosuppa.it